

revole Palatini per dichiarare se sia o no sodisfatto della risposta avuta.

PALATINI. Io non ho denunziati e non voglio denunziare fatti speciali quantunque il fatto sia avvenuto. Il motivo è questo: un sottotenente di finanza ha arrestato un povero individuo quando non doveva arrestarlo. C'è stata subito una protesta, il sotto-tenente si è accorto del grave errore commesso, e si è provveduto immediatamente alla scarcerazione dell'arrestato; ed ecco perchè davanti al dispiacere di questo sotto-tenente io non ho creduto di far la denuncia. Ma dal fatto speciale salgo al fatto generale e dico che la maniera, con cui è concepita la lettera *b* dell'articolo 221 del regolamento dà appunto modo a quelli, che sono chiamati ad interpretare la legge, di commettere di questi errori. La lettera *b* dice: « Si può arrestare quando per reato di contrabbando, o per altro reato, accompagnante la contravvenzione, essi siano puniti con pena corporale ». Ora, interpretando letteralmente l'articolo, c'è pena corporale tutte le volte che il Codice comune commina una pena inferiore sia pure ai tre mesi di reclusione. Ora, siccome il Codice di procedura penale consente l'arresto soltanto nel caso di flagrante reato, quando il reato sia punibile col minimo della pena ascendente almeno a tre mesi di reclusione, è chiaro che la lettera *b* dell'articolo 221 non corrisponde al Codice di procedura penale, perchè, siccome quest'articolo stabilisce che si può arrestare tutte le volte, che la contravvenzione sia accompagnata da reato, punibile con pena corporale, così è evidente che le guardie di finanza procederanno all'arresto tutte le volte, che questo caso si verifichi.

Ma non basta, onorevole sotto-segretario di Stato! Passa nelle mani delle guardie di finanza un manuale, redatto dal sotto-tenente, o tenente che sia, Giulio Michelangiolo il quale, sentite che cosa dice, parlando dell'articolo 8 della legge del 1894: « l'articolo 8 della legge del 1894 stabilisce la pena dell'arresto e della multa, estensibile a lire due mila pel caso di ritenzione, trasporto, fabbricazione o vendita di dinamite, fulmicotone, fulminato di mercurio o altri fulminati, picrati, materie a base di nitroglicerina, ed altre sostanze che, unite o separate, possano produrre effetti simili a quelli della dinamite senza licenza del Ministero dell'interno. » Aggiunge che si procede in tali casi all'arresto del contravventore.

Ora io domando se voi Ministero delle finanze, che avete approvato un manuale di questo genere, avete approvato cosa conforme alla legge? No certamente.

Io vi prego di considerare questo fatto, per-

chè ritengo che sia necessario assolutamente che o pensiate a modificare il regolamento o diate per lo meno istruzioni ai vostri dipendenti perchè sappiano interpretare il regolamento nel modo in cui deve essere interpretato.

MAJORANA, *sotto-segretario di Stato per le finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha la facoltà.

MAJORANA, *sotto-segretario di Stato per le finanze*. Replicherò all'onorevole Palatini con una sola domanda: crede egli che con un regolamento si possa violare la legge? Evidentemente no, tanto più quando questa legge è il codice penale!

Ora, qualunque sia la portata, non dico del volume ch'egli ha ricordato, che non è nè il regolamento nè una circolare, ma del regolamento di cui parliamo, evidentemente questo deve essere nei limiti del diritto comune, ossia del codice penale e di quello di procedura.

PALATINI. Ed allora date istruzioni perchè sia applicato.

MAJORANA, *sotto-segretario di Stato per le finanze*. Sia pur sicuro che le istruzioni vi sono, e sono bene eseguite; tanto è vero che io ho dichiarato dianzi, e ripeto ora, che non è a cognizione nostra che alcun arresto arbitrario sia avvenuto; se avvenisse, gli autori sarebbero puniti, ai sensi di legge, dall'autorità giudiziaria, alla quale l'autorità amministrativa non mancherebbe al suo dovere di mandare le opportune denunce.

PRESIDENTE. Questa interrogazione è esaurita.

Segue un'interrogazione dell'onorevole Cavaignari al ministro dei lavori pubblici. Però l'onorevole ministro ed il sotto-segretario di Stato per i lavori pubblici hanno dovuto assentarsi; quindi questa interrogazione rimane nell'ordine del giorno.

Segue un'interrogazione dell'onorevole Santini al ministro delle poste e dei telegrafi, « per conoscere, se, facendo opera di doverosa epurazione e di osservanza alle leggi dello Stato ed ai Regi decreti, voglia, senza ulteriore indugio, provvedere al licenziamento di individui, illegalmente ammessi da precedenti amministrazioni nel suo Dicastero ».

L'onorevole sotto-segretario di Stato per le poste ed i telegrafi ha facoltà di rispondere.

MORELLI-GUALTIEROTTI, *sotto-segretario di Stato per le poste e per i telegrafi*. L'onorevole interrogante intende forse alludere, e lo desumo da altri accenni all'argomento che egli stesso ha fatto in quest'aula, ad ammissioni di agenti subalterni fuori di ruolo, che costituiscono la classe infima degli agenti dell'amministrazione postale.

SANTINI. Elettori in genere! (*Si ride*).